

Verbale di accordo

Premessa

Servizi piano Sosta

L'Amministrazione Comunale, rappresentata dagli Assessori Andrea Colombo e Matteo Lepore e le OO.SS. Filt-Cgil, Filcams-Cgil Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Uiltucs, Faisa-Cisal, Ugl, Usb-Trasporti si sono incontrati, in data 19 luglio 2012, sul tema dell'affidamento dei servizi/attività afferenti il Piano Sosta e i servizi complementari alla mobilità. Il confronto, iniziato nei primi mesi dell'insediamento dell'attuale Amministrazione, si è reso necessario per discutere il contenuto del verbale d'accordo firmato il 13 gennaio 2009 con l'Assessore alla Mobilità del Comune di Bologna. L'accordo prevedeva una serie di punti come l'inserimento della clausola sociale negli atti relativi, nel caso di affidamento, anche mediante gara, del servizio a un'altra società; il subentro del concessionario nei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti dell'ATC SpA interessati al trasferimento, ai sensi dell'articolo 2112 del c.c..

Le OOS ribadiscono il loro fermo dissenso all'iniziativa di scorporo della sosta e nell'eventualità di messa in gara di questo settore confermano la richiesta di un riaccorpamento delle competenze degli accertatori della sosta sulla base della legge 127/97 art.17 commi 132 e 133. Pertanto ribadiscono che l'Amministrazione Comunale dia indirizzo a SRM per l'inserimento nell'eventuale bando delle competenze comprese nei sopracitati commi.

A tal proposito l'Amministrazione Comunale precisa che l'accorpamento delle funzioni sopra richiamate può ad oggi essere attribuito unicamente ai lavoratori della società di gestione dei servizi di tpl nello stesso comune. Pertanto non può essere inserito tra le clausole di gara perché limitativo della concorrenza.


E' ferma intenzione dell'Amministrazione Comunale dare attuazione alla clausola sociale. Tale impegno assume particolare rilievo alla luce del diverso contesto normativo e fattuale che si è modificato dalla data della sua sottoscrizione (gennaio 2009).

Si fa riferimento in particolare agli artt. 3bis e 4 del D.L. 138/2011, così come successivamente modificati e integrati.

L'accordo del 2009 prevede, nella fattispecie concreta, l'utilizzo della forma di tutela contenuta nelle disposizioni di cui all'art. 2112 del c.c..

Alla volontà di applicare l'art. 2112 del c.c. anche alla situazione di gara per l'affidamento dei servizi e delle funzioni relativi alla sosta e complementari, l'Amministrazione Comunale è pervenuta per le seguenti motivazioni:

1. l'affidatario avrà in sua disponibilità (giuridica e imprenditoriale) il ramo



Vertical handwritten notes on the right margin, including the word "Messa" and other illegible scribbles.

d'azienda, a oggi utilizzato dal gestore cessante, per l'esercizio dei servizi messi a gara: ramo d'azienda che sarà trasferito a seguito di aggiudicazione e per la durata del corrispondente contratto di servizio;

2.siamo in presenza di una "successione" tra gestori di un servizio pubblico locale, in cui il nuovo affidatario (scelto con procedura ad evidenza pubblica) subentra in mezzi, dotazioni e contratti già utilizzati dal gestore uscente, con trasferimento in capo al secondo di un vero e proprio ramo d'azienda;

3.il mantenimento dei dipendenti, già impiegati nella gestione del servizio di cui si tratta, risponde a un interesse pubblico senz'altro meritevole di tutela, garantendo attraverso lavoratori già esperti la necessità di conservazione dell'efficienza del servizio stesso.

Quanto sopra si applica anche per le attività complementari della sosta attualmente in essere con l'azienda cedente il servizio, compresi contrassegni e parcheggi, pertanto il contratto commerciale vigente tra Atc Spa e la società Coopertone sarà ceduto alla società che si aggiudicherà il servizio.

Tutto ciò premesso l'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda il passaggio dei lavoratori di ATC SPA considerato che l'applicazione dell'art. 2112 del c.c. garantisce a tutti i lavoratori il mantenimento dell'occupazione e del trattamento retributivo complessivo, darà indirizzo a SRM di inserire nel bando di gara del servizio del piano sosta, ai sensi dell'art. 4 comma 11 bis del D.L. 138 convertito in legge 148/2011 e s.m.i., come elemento rilevante di valutazione dell'offerta, al momento di un eventuale subentro, l'applicazione del contratto autoferrotranvieri e contrattazione integrativa in essere nell'azienda cedente, salvo nuove intese tra aggiudicatario e OO.SS.


L'offerta di gara sarà recepita integralmente nel contratto che verrà sottoscritto e che prevederà un sistema sanzionatorio anche per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nell'offerta in riferimento al presente accordo da parte del soggetto aggiudicatario e che in caso di grave inadempienza potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

Le parti si incontreranno in sede tecnica prima dell'invio delle lettere di invito a gara per valutare come mantenere/ trasformare/qualificare economicamente quegli istituti particolari citati a garanzia dei lavoratori di cui all'accordo del 2009.



Il Comune di Bologna

Matteo Lepore



Andrea Colombo



Le OO.SS.

Filt-Cgil

Uthmani Alpha

P. Cgil Bologna
[Signature]

Filcams-Cgil

[Signature]

Fit-Cisl

Alfonso Russo

Uil-Trasporti

[Signature]

Uiltucs

[Signature]

Faisa-Cisal

[Signature]

Ugi

[Signature]

Usb-Trasporti

